

AGENZIE D'AFFARI – EMISSIONE LICENZE

REGOLAMENTO

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento trova applicazione per l'emissione delle autorizzazioni per agenzie d'affari previste dall'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, divenute di competenza Comunale a seguito dell'art. 163, comma 2° del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 ed il D.P.C.M. 12 settembre 2000.

Articolo 2 – Rilascio di nuove autorizzazioni

Il rilascio di nuove autorizzazioni per agenzie d'affari segue il regolare iter previsto per il rilascio delle autorizzazioni di polizia, come meglio specificato nel Titolo I, Capo III del T.U.L.P.S. e vengono rilasciate a seguito di istruttoria di procedimento amministrativo ai sensi dall'art. 20 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e del relativo regolamento per l'esecuzione, d.P.R. 26 aprile 1992, n° 300.

Articolo 3 – Conversione delle autorizzazioni

La conversione delle autorizzazioni per l'esercizio di agenzia d'affari già rilasciate dalla Questura avviene d'ufficio da parte del Settore Attività Produttive di questo Comune. L'iter procedurale da adottare in questo caso è analogo a quanto riportato nell'art. precedente. Copia del procedimento e del provvedimento finale verrà trasmesso alla Questura la quale potrà così provvedere a svincolare la cauzione depositata dall'interessato.

Articolo 4 – Deposito cauzionale

Non viene previsto l'obbligo di alcun deposito cauzionale ai fini del rilascio dell'autorizzazione per agenzia d'affari.